

STATUTO

PER ASPERA AD ASTRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARANO DI NAPOLI NA CORSO
EUROPA 51

Numero REA: NA - 920930

Codice fiscale: 03893490619

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, una società Cooperativa sociale onlus denominata: **"PER ASPERA AD ASTRA - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS"**.

ARTICOLO 2

SEDE

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Marano di Napoli (NA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 3

DURATA

La cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

ARTICOLO 4

SCOPO SOCIALE-OGGETTO

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a)** la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b)** lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in attività a supporto.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-

ressi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, **la Cooperativa ha come oggetto:**

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali e/o educative:

- Assistenza socio assistenziale e accompagnamento di bambini, minori, giovani, anziani, disabili, invalidi civili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri, donne svantaggiate e vittime di abusi, ed in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale;

- Istituzione, gestione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio sanitari (comunità alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, centri di aggregazione, centri di accoglienza; case albergo, centri diurni e notturni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura) per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà, con pendenze a carico, civili e amministrative, coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella

	fase post detentiva e famiglie di detenuti, gestione di
	strutture di terapia intensiva e rianimazione per malati con lunghe degenze e malattie terminali e assistenza ai familiari con strutture ricettive adeguate ed elisoccorso; - Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - Attività ambulatoriale e domiciliare di riabilitazione fisica e neuromotoria; - Progettazione, realizzazione di officine ortopediche, ausilioteca, gestione e/o commercializzazione di linee produttive di protesi, elettromedicali, ausili per la deambulazione (sollette, plantari, scarpe ecc.), sia in conto proprio, in conto terzi o franchising, anche attraverso collaborazioni con professionisti e con soggetti abilitati alla diagnosi e alla cura; - Fornitura di prodotti ortopedici ed elettromedicali anche attraverso la formula del comodato d'uso offerto a professionisti del settore e privati; - Laboratori di analisi cliniche con prelievi anche a domicilio, radiologia ed ecografia; - Gestione di Parafarmacia; - Progettazione, realizzazione e gestione impianti sportivi pubblici e private con particolare riguardo a palestre, piscine e campi sportivi con eventuali iscrizioni ai tornei sportivi organizzati dal CONI o da altre federazioni sportive; - Creazione di ambulatori di medicina specialistiche di tutte le branche per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione ed infortunistica stradale con assistenza tecnica e legale; - Organizzazione e gestione di servizi di equipe socio-medico psico-pedagogica, e di medicina scolastica, da articolare nel seguente modo: - - favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap; - - realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; - - favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post scolare; - - assistenza igienico sanitaria in orario scolastico; - - attività di sostegno didattico in orario scolastico; - - realizzare forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà; - - assistenza a sostegno di bambini portatori o no di handicap in età pre-scolare da zero a tre anni; - - attività ricreative volte all'integrazione ed alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- screening pediatrico per patologie scoliotiche, vertebrali e podologiche legate alla crescita e sviluppo del bambino in età scolastica; | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Istituzione e/o gestione di ludoteche, asili nido, baby-parking, internet point, scuole materne, elementari, medie, licei, attività post-scuola, attività para scolastiche e servizi ausiliari di collocamento, prestare assistenza ed orientamento ai bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;- Organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;- Assistenza e prestazione di cure specialistiche, riabilitative, sociali, domiciliari, ambulatoriali e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, hospice per lungo-degenti e malati terminali, extracomunitari, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa scolastica, fornitura pasti per singoli e comunità, servizio di catering per meeting e conviviali;- Assistenza a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;- Assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti e detenuti nella fase post penitenziaria;- Istituzione e gestione di consultori familiari;- Gestione in proprio o conto terzi di centri di ospedalizzazione diurna, servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telemonitoraggio, telediagnostica e servizi telematici in genere;- Istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;- Corsi di alfabetizzazione e di formazione volti all'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro di immigrati extracomunitari, nomadi e rifugiati;- Studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;- Promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale, nel settore dei servizi sociali e sanitari;- Attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone con problemi psico-fisici, servizio di segretariato e volon- | |

tariato;

- Gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato generale di consulenza;
- Editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;
- Progettazione e gestione di formazione rivolta a formare, riqualificare ed aggiornare nuove figure professionali sportive ed educative, fisioterapiche, infermieristiche, operatori socio assistenziali, tramite istruttori qualificati o ente autorizzati;
- b)** provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività quali:
 - l'istituzione e l'esercizio, sia di giorno che di notte, di servizi di vigilanza privata in genere sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti industriali e commerciali, magazzini e negozi, istituti scolastici e bancari/finanziari, fondi rustici e civili abitazioni, aree comunali e condomini pubblici/privati;
 - l'attività di segretariato sociale, sportello di cittadinanza, contrasto alla povertà, sostegno alla genitorialità e sostegno al reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate;
 - la promozione e la gestione di attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;
 - l'attività di turismo sociale, attività di agenzie di viaggio, operatore turistico (Tour operator), attività degli uffici informazione sul turismo locale e sugli alloggi per turisti, organizzazione servizi di guide turistiche e accompagnatori turistici;
 - l'attività di gestione di corsi di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione del personale socio - assistenziale ed adatto alle attività previste dal presente statuto;
 - la gestione di corsi di formazione professionale;
 - la gestione di biblioteche in genere e dell'attività dello sportello informa-giovani;
 - l'attività di fattorie sociali e di fattorie didattiche;
 - la pulizia di strutture pubbliche e private, con fornitura di prodotti ed accessori relativi, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbici chimici e risanamento ambientale;
 - l'attività di ristorazione, ortoflorovivaismo, agriturismo, giardinaggio, manutenzione di aree verdi pubbliche e private;
 - la gestione di parcheggi e sorveglianza su aree Pubbliche e Private;
 - la gestione di servizi per la progettazione, realizzazione e manutenzione di lavori di urbanistica stradale;

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- la gestione di servizi cimiteriali (custodia e manutenzione); | |
| | <ul style="list-style-type: none">- l'attività di protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;- il facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, dissaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione;- la gestione di mercati ortofrutticoli, centri commerciali, aree mercatali e commerciali in genere;- la gestione di strutture sportive e ricreative (scuola calcio, piscine, palestre, campi sportivi, ecc.);- la gestione e realizzazione di Centri per l'Impiego;- l'attività di corriere espresso;- servizi di trasporto, sia in conto proprio che per conto terzi, di merci;- servizi di scuola-bus;- servizi di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione, strade e marciapiedi;- servizi di manutenzione di acquedotti comunali, ivi inclusa la lettura dei relativi contatori;- servizi di selezione e fornitura del personale, nonché di manodopera di qualunque genere, anche specializzata o qualificata a privati, aziende ed Enti sia pubblici che privati;- il recapito utenze varie per conto terzi;- la gestione e manutenzione aree protette, oasi ecologiche, fiumi e laghi;- la gestione affissioni manifesti;- la gestione mense pubbliche e private;- la gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, architettoniche, e archeologiche, musei;- l'attività di facchinaggio, manovalanza, trasporto, carico e scarico di merci e materiale di vario genere per conto proprio e/o terzi;- servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;- l'attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria o acquistati;- lo svolgimento di attività agricole ed artigianali;- l'allevamento di animali;- l'organizzazione di corsi di formazione ed istruzione professionale nei settori innanzi indicati;- l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la consegna domiciliare;- l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di co- | |

se sia in conto proprio che per conto di terzi, nonchè attività di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi connessi ai trasporti;

- l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e di smaltimento dei rifiuti, ivi compresa la gestione di isole ecologiche nonchè impianti di raccolta, vagliatura, trasformazione e riciclo degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge;
- lavori di costruzione in genere ed in particolare preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installazione di servizi in fabbricati, lavoro di completamento degli edifici e noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o demolizione; la progettazione, l'installazione e la manutenzione d'impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, fotovoltaici, e di tutta la tecnologia volta ad ottimizzare e ridurre i consumi energetici;
- la gestione di punti vendita e di negozi di generi alimentari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo, di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e di stampe, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi, casalinghi e generi vari;
- attività di servizi alle imprese in genere ed in particolare:
 - o elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali, legali, elaborazione paghe, elaborazione dati ai fini ingegneristici, per conto terzi, servizi di data entry dei centri di registrazione dati, scannerizzazione ed archiviazione ottica di documenti;
 - o studi di mercato e sondaggi di opinione;
 - o pubbliche relazioni ed agenzia d'informazioni commerciali;
 - o servizi di collaudo ed analisi tecniche;
 - o servizi di pubblicità, promozioni pubblicitarie in genere ed agenzie di concessione spazi pubblicitari;
 - o servizi di ricerca e selezione del personale;
- lavori di metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo di ogni genere ed in particolare lavori di carpenteria metallica;
- lo svolgimento di attività commerciali e cioè la gestione di mezzi e la commercializzazione dei prodotti, anche con sistemi informatici, nei seguenti campi: articoli sanitari e protesi, agro-alimentare, artigianato e prodotti tipici locali, ambiente ed energie alternative, turismo;
- la gestione di mezzi e produzione di servizi ad enti pubblici e privati, ad aziende e persone fisiche nei seguenti campi: amministrativo, della ricerca e sviluppo ecosostenibile, del turismo, dell'ambiente e delle energie alternative, della formazione, dell'istruzione, e riqualificazione professionale, dei servizi sociali, della gestione ed ottimizzazione dei servizi, della consulenza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Al fine del perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; effettuare la raccolta del prestito da soci nel rispetto di tutte le normative vigenti secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere

gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

In ordine alle eventuali attività professionali, la Società si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà, infine, emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5 REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa sociale deve intendersi a mutualità prevalente di diritto ex art.111 septies disp. att. e art. 2520 c.c..

La cooperativa, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere

rispettato il principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 6

REGOLAMENTI

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a Euro 100,00 (cento) ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 25,00 (venticinque) euro.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'organo amministrativo.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 8

IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c..

Le riserve b, c, d ed e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

SOCI

ARTICOLO 9

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone fisiche, le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici e privati.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, della tassa di ammissione nella misura di Euro 250,00 (duecentocinquanta), a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, nonché del sovrapprezzo - non rimborsabile - determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Possono essere soci cooperatori-lavoratori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

- cittadini italiani;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

- cittadini italiani;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e successive;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa.

I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di

impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa

partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

ARTICOLO 10

AMMISSIONE DEI SOCI

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere:

- a)-la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del richiedente;
- b)-la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art. 10;
- c)-la indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- d)-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;
- e)-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso

ricorso all'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 11

CATEGORIA DEI SOCI

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

1. Soci Cooperatori, disciplinati dalla normativa vigente;
2. Soci Volontari, disciplinati dall'art. 2 L. 381/91;
3. Soci Finanziatori (ove ricorrono i presupposti di legge ex art. 2526 c.c.).

ARTICOLO 12

SOCI FINANZIATORI

Se ricorrono le condizioni la società può prevedere l'emissione di strumenti finanziari. L'attribuzione di diritti patrimoniali e amministrativi ai possessori di strumenti finanziari è demandata a regolamenti interni.

ARTICOLO 13

CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno riguardo le modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

ARTICOLO 14

DOVERI DEI SOCI

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione e del sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ARTICOLO 15

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

Le quote sociali non sono trasferibili.

ARTICOLO 16

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica

cui i soci sono tenuti. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera.

ARTICOLO 17

RECESSO

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa è fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando perde i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento delle scopo: sociale.

In caso di durata illimitata della società, permane il diritto di recesso del socio, da esercitare con un preavviso di 180 giorni.

Non è previsto recesso parziale del socio.

ARTICOLO 18

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla sola liquidazione della quota.

ARTICOLO 19

ESCLUSIONE DEI SOCI

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre tre mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei

confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

ARTICOLO 20

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso e dei rapporti di lavoro in essere.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

ARTICOLO 21

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale. Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione,

unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in

più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore unico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Comitato esecutivo;
- il Direttore Generale;
- il Collegio sindacale;
- il Revisore contabile;

In aggiunta agli organi sopra previsti, nel caso in cui la cooperativa adotti lo schema di statuto previsto per le s.p.a., il sistema di amministrazione può essere:

- monistico;
- dualistico;
- tradizionale

per la cui disciplina si rimanda alle norme del codice civile.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEA DEI SOCI

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, non Amministratori nè Sindaci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c..

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purchè in Italia e purchè il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione del-

l'assemblea possa avvenire come segue:

- a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;
- b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal legale rappresentante, in caso di suo impedimento, l'Assemblea designa, tra i soci, un presidente.

ARTICOLO 24

L'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina l'amministratore unico, fissandone il compenso;
- nomina il Consiglio di Amministrazione, eleggendo tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente. Ne fissa il numero ed il compenso;
- nomina il revisore contabile, se necessario, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- nomina i sindaci, se necessario, e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve eseguirsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa vali-

damente costituita quando siamo presenti o rappresentati tut-

ti i soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 25

ASSEMBLEA DEI SOCI : QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 26

ASSEMBLEA SEPARATA DELLE CATEGORIE DEI SOCI

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

ARTICOLO 27

ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA

La società può essere amministrata da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, come di seguito meglio disciplinato.

Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed è ad esso riservato il compimento degli atti di gestione e di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

La rappresentanza della società compete all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione (secondo

quanto previsto al successivo articolo 33) senza limitazioni

ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della nomina.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

ARTICOLO 28

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da non meno di tre e non più di cinque componenti, eletti fra i soci dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che a loro vengono riconosciuti gettoni di presenza. I consiglieri nominano, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. I POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo, i membri del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELEGA DEI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 31

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE

Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o fax e/o

e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purchè non inferiore ad un giorno, per telefax, o posta elettronica, semprechè i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

E' ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 32

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERAZIONI

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 33

IL PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ARTICOLO 34

IL DIRETTORE GENERALE

Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Direttore generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 35

COLLEGIO SINDACALE

Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art.2543 c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale ne determina il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia.

I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal Codice Civile.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 36

IL CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non è tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore contabile:

a) Verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.
Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli artt.2409-bis e s. c.c..

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI E UTILI

ARTICOLO 37

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori all'organo di controllo, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè non sia approvato.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art.11 L. n. 59/1992.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c..

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del precedente comma.

ARTICOLO 38

I RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

I ristorni sono disciplinati in modo compiuto dai regolamenti interni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 39

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

ARTICOLO 40

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 41

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui la società cooperativa ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha

sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom- bente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro- versie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ov- vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og- getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

ARTICOLO 42

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e se- guenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventual- mente disciplinano la cooperativa in oggetto nonché le previ- sioni del d.lgs. n.460/1997.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabi- litàlimitata.

Qualora la cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile, o sue successive modifiche, l'assemblea dei soci dovrà essere con- vocata, entro 60 (sessanta) gg. dall'approvazione del bilan- cio che attesti il superamento dei limiti di legge, per ade- guare il sistema di governance alla normativa prevista per le società per azioni.

Firmato: EMERITO Giuseppe, Notaio Maria Landolfo (segue si- gillo).

[illegible]